



Fondo efficienza servizi istituzionali anno 2011

Firmato l'accordo - pagamento entro maggio

Lo scorso 4 aprile, presso il Dipartimento della P.S., è stato sottoscritto l'accordo tra tutte le OO.SS. ed una delegazione dell'Amministrazione presieduta dal Sottosegretario al Ministero dell'interno dr. Carlo De Stefano, per la distribuzione delle risorse previste dal Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all'anno 2011.

Le risorse complessive del Fondo per l'anno 2011, ammontano a 113.345.673 euro (lo scorso anno erano 114.534.463,00).

Con la citata somma si provvederà al pagamento delle seguenti voci: turni di reperibilità (17,50 euro per turno) cambi turno (8,70 euro per turno), servizi di alta

FLASH nr. 12 - 2012

- Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2011
- Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico: chiediamo incontro ad Alfano, Bersani e Casini su questione previdenziale – comunicati stampa
- Istituto della zona disagiata e relativi benefici
- Trattamento economico per trasferimento di autorità: si fa riferimento alla distanza tra le due sedi di servizio
- Equo indennizzo e tempestività della domanda
- Trasferimento per assistenza disabili: l'esclusione dei requisiti della continuità e dell'esclusività opera retroattivamente
- La tutela legale
- Camicia bianca con spalline e distintivi di qualifica



montagna (6,40 euro per turno), cambi turno per i reparti mobili (50,833 euro compenso unitario in ratei per ogni mese), e l'indennità di valorizzazione della funzione di polizia che sarà dell'importo annuo lordo pro capite per il 2011 di 991,56 euro per 101.328 fruitori) (lo scorso anno era 957,60 euro per 103.263 fruitori).

Considerato che tutte le somme necessarie sono già nella disponibilità del TEP, l'odierna sottoscrizione dell'accordo, secondo l'impegno formalmente assunto dall'Amministrazione, consentirà il pagamento al personale del Fondo, entro il prossimo mese di maggio.



Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico:

chiediamo un incontro ad Alfano, Bersani e Casini sulla questione previdenziale comunicato stampa del 4 aprile 2012

I sindacati e le rappresentanze militari del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riunitisi in data odierna a Roma chiedono un incontro ai leader dei partiti che sostengono il Governo Monti sulla questione del regolamento di armonizzazione dell'accesso al trattamento previdenziale per poliziotti, militari, e vigili del fuoco.

Le parti sociali in rappresentanza dei Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nel rammaricarsi per la mancata convocazione annunciata dai Ministri Fornero – Cancellieri – Severino e Di Paola, giudicano molto negativamente lo schema di regolamento presentato ieri dai tecnici dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia.

Lo schema di regolamento, oltre ad essere gravemente penalizzante ed offensivo della dignità professionale e del trattamento previdenziale degli operatori della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, determinerà gravi ed irreparabili problemi di funzionalità ed efficienza degli apparati preposti alla gestione della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.

I contenuti della ventilata riforma previdenziale, infatti, appaiono del tutto sconcertanti nella misura in cui materializzano una riscrittura peggiorativa della precedente versione che aveva originato la protesta di piazza del 13 marzo scorso, oltre che vanificare la specificità lavorativa degli operatori che quotidianamente garantiscono la sicurezza e l'incolumità dei cittadini compresi i politici e i Ministri.

Pertanto a fronte del permanere delle posizioni di chiusura del Governo Monti, i sindacati e le rappresentanze militari hanno deciso di rivolgersi direttamente ad Alfano, Bersani e Casini affinché le ragioni di poliziotti, militari e vigili del fuoco trovino sostegno nel segno della continuità degli impegni e delle promesse più volte ribaditi dai tre leader politici.

Nel corso della riunione odierna sono emersi in maniera netta ed inequivocabile tutti i malumori, le tensioni, le pulsioni e la sfiducia degli operatori della sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

L'invito rivolto ai vertici dei partiti politici, quindi, vuole essere l'ennesimo atto di responsabilità praticato dalle rappresentanze che fin da ora dichiarano che non esiteranno a mettere in atto manifestazioni di protesta, con modalità eclatanti.

In sintesi, affermano i sindacati e le rappresentanze militari, o Alfano, Bersani e Casini ci incontrano a breve termine o saremo noi ad andare a casa loro.



Convenzione SIULP - Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.



Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it



PREVIDENZA: SIULP, no a regolamento, chiesto incontro a ABC

(ANSA) - ROMA, 4 APR - I sindacati e le rappresentanze militari del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico hanno chiesto un incontro ad Alfano, Bersani e Casini sul regolamento di armonizzazione dell'accesso al trattamento previdenziale per poliziotti, militari, e vigili del fuoco. Lo rende noto il **Siulp** al termine di un vertice sindacale tenutosi questa sera.

Le parti sociali in rappresentanza dei Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sono "rammaricati per la mancata convocazione annunciata dai Ministri Fornero -Cancellieri - Severino e Di Paola" per discutere dello schema di regolamento presentato ieri dai tecnici dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e che "giudicano molto negativamente".

Lo schema viene giudicato "gravemente penalizzante ed offensivo della dignità professionale e del trattamento previdenziale degli operatori" e determinerà "gravi ed irreparabili problemi di funzionalità ed efficienza degli apparati preposti alla gestione della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico".

La riforma previdenziale è "peggiorativa della precedente versione che aveva originato la protesta di piazza del 13 marzo scorso" e "vanifica la specificità lavorativa degli operatori che quotidianamente garantiscono la sicurezza e l'incolumità dei cittadini compresi i politici e i Ministri".

SICUREZZA: Sindacati "GOLPE" del Governo contro gli onesti servitori dello

Stato

Comunicato stampa del 3 aprile 2012

Atteso l'esito dell'incontro avvenuto nella serata di ieri, anche se solo in sede tecnica, tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e del Lavoro e le Amministrazioni del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, nel corso del quale i tecnici Ministeriali hanno illustrato la sconcertante posizione del Governo in ordine all'emanando regolamento di armonizzazione previdenziale, valutati i contenuti dello schema di regolamento elaborato dal Governo che nel confermare l'impostazione penalizzante e lo spregio nei confronti degli operatori dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, presenta ulteriori aspetti di aggravamento della posizione previdenziale dei lavoratori del Comparto, con previsioni che appaiono visibilmente ultra-delega, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali e Rappresentanze Militari, in rappresentanza di tutti gli operatori della Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, confermano il grave stato di agitazione in atto e preannunciano per domani una riunione generale per valutare le doverose strategie da adottare in contrasto a quello che definiscono un vero e proprio "golpe" del Governo contro gli onesti servitori dello Stato in uniforme.

PENSIONI: Sindacati PS E COCER, Governo conferma voltafaccia

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Protestano le sigle sindacali del comparto.

Siulp, Sap, Ugl, Consap, Sappe, Fns-Cisl, Cnpp, Sapaf, Fesifo, Cocer Esercito confermano "'il grave stato di agitazione in atto e preannunciano per domani una riunione generale per valutare le doverose strategie da adottare in contrasto a quello che definiscono un vero e proprio golpe del Governo contro gli onesti servitori dello Stato in uniforme".



Istituto della zona disagiata e relativi benefici

Alcuni colleghi ci chiedono informazioni sui benefici derivanti dall'istituto della "sede disagiata". Questi sono sostanzialmente due:

- il primo è quello derivante dall' art. 55. comma 2 del Dpr 335/1982 che prevede che il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede anziché i quattro ordinariamente previsti.
- il secondo beneficio è quello previsto dall'articolo 1 lettera c della legge 18 maggio 1989 nr. 203, che, nel prevedere i casi in cui è autorizzata la costituzione di mense obbligatorie di servizio annovera tra questi quello del personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.

Non esistono altri benefici collegati all'istituto della sede disagiata.

Occorre fare attenzione a non porre la sede disagiata in relazione con i benefici rinvenienti dallo svolgimento dei cosiddetti "servizi speciali".

Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Tali servizi sono:

- indennità d'impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
- indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
- servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
- servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
- servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell'appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
- servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
- maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l'ulteriore differenza.

Il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell'articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni consequenti all'espletamento dei servizi speciali previsti dall'articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall'articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall'articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere pensionistici, complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell'Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l'articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine - e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973.



Trattamento economico per trasferimento di autorità:

si fa riferimento alla distanza tra le due sedi di servizio

Ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per trasferimento d'ufficio, deve farsi riferimento alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra le due case comunali.

Depone in tal senso la sentenza Cons. di Stato Sez. IV nr.01338/2012 dell'8.03.2012.

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia un finanziere trasferito di autorità in altro comune agiva per l'annullamento di un provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per trasferimento.

Il beneficio in argomento era stato negato dall'Amministrazione interessata sulla base dell'argomentazione che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza calcolata fra le due diverse case comunali risultava inferiore ai 10 kilometri previsti dalla normativa in materia di missione applicabile al caso in esame.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L. 29 marzo 2001, n.86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1 L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l'indennità di missione, tra cui figuravano i dieci chilometri di distanza minima.

Avverso tale sentenza, proponeva appello l'Amministrazione, deducendo che il requisito della distanza dei dieci chilometri era da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risultava abrogata e che nella specie, la distanza effettiva fornita dall'Acicalcolando la distanza tra le Case comunali, era di cinque chilometri.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Finanziere confermando la sentenza di I grado. Nella motivazione della propria decisione l'alto consesso così argomenta:

- è vero che l'attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, l.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad. plen. 16 dicembre 2011, n.23);
- è vero che anche successivamente all'entrata in vigore della I.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall'art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417);
- è altrettanto vero che già nel vigore della legge n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).

Tuttavia, quanto alla sussistenza del requisito della distanza non si può sostenere che esso debba corrispondere alla distanza chilometrica tra case comunali, poiché la stessa decisione della Adunanza Plenaria del 28 aprile 1999 n. 7 richiamata dall'Amministrazione appellante, fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.

Tale distanza, nel caso in esame corrispondeva a dieci chilometri e seicento metri. Pertanto, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1, comma 1 della L. n.86 del 2001 per trasferimento deve farsi riferimento, quindi, alla distanza tra le due diverse sedi di servizio e non a quella tra le due case comunali.



Equo indennizzo e tempestività della domanda

In caso di infermità progressive, che non sono conseguenza di un evento dannoso istantaneo, la tempestività della domanda deve essere valutata in relazione al momento in cui il dipendente ha avuto la chiara consapevolezza di avere contratto una malattia in modo permanente, e che, inoltre, tale malattia è conseguenza della prestazione del servizio.

Il principio è contenuto nella Sentenza 01303/2012 del 7 marzo 2012 del Consiglio di Stato (Sez. III). Questo il fatto oggetto della decisione.

Un dipendente dell'Asl chiedeva il riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo, in ragione di una infermità cardiologica asseritamente contratta nell'adempimento degli obblighi di lavoro.

L'istanza veniva respinta sul presupposto, accertato dalla Commissione medica ospedaliera e recepito dall'Amministrazione che il lavoratore avesse avuto da tempo "una chiara e consapevole conoscenza della patologia sofferta" in virtù di un pregresso episodio infartuale, rendendo pertanto intempestiva la domanda.

Il lavoratore proponeva ricorso al T.A.R. deducendo la violazione dell'art. 36 del D.P.R. 686 del 1957 e dell'art. 6 del D.P.R. 349 del 1994, affermando la tempestività della propria istanza sulla base del carattere progressivo della propria infermità.

Il Tar respingeva il ricorso argomentando che "il termine della presentazione della domanda comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente ha avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti della malattia, oggettivamente diagnosticata e/o accertata, e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale si sia successivamente formata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio".

Il giudizio di tardività della Commissione medica, difeso dall'amministrazione e condiviso dal Giudice di primo grado, muoveva dal presupposto che da tempo il richiedente avesse già maturato "una chiara e consapevole conoscenza della patologia sofferta", in ragione di un pregresso episodio infartuale e degli altrettanto pregressi periodi di allontanamento dal servizio legati sempre a problemi cardiopatici.

Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al dipendente riformando la decisione di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale maturato sul punto e condiviso dal Collegio, in caso di infermità progressive, che non sono conseguenza di un evento dannoso istantaneo, la tempestività della domanda deve essere valutata in relazione al momento in cui il dipendente ha avuto la chiara consapevolezza di avere contratto una malattia in modo permanente, e che, inoltre, tale malattia è conseguenza della prestazione del servizio (Cons. St. VI, n. 2184 del 2006 e 2677 del 2010).

Simile indirizzo è non solo più rispettoso della posizione dell'interessato ma risponde anche ad una logica più generale volta ad evitare la presentazione di istanze anzi tempo, ovvero con troppo anticipo, per il timore di vedersele altrimenti respinte perché giudicate tardive, in quanto un'eccessiva anticipazione costringerebbe in molti casi l'amministrazione ad un esame istruttorio che potrebbe rivelarsi poi inutile, laddove la malattia non risultasse ancora stabilizzata.

L'alto consesso ha dunque ritenuto che nonostante i pregressi periodi di assenza del dipendente, poteva quanto meno dubitarsi che, in tale epoca, lo stesso fosse già pienamente consapevole che la propria malattia avesse assunto ormai un carattere permanente e che ciò fosse conseguenza del proprio servizio.

Inoltre, al di là di mere congetture, grava sempre sull'amministrazione l'onere (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 435 del 1999 e 4430 del 2000), di provare quando il dipendente avrebbe acquisito la piena conoscenza della sua malattia, circostanza che, nel caso in specie non risultava provata.



Trasferimento per assistenza disabili:

l'esclusione dei requisiti della continuità e dell'esclusività opera retroattivamente

Il principio è affermato in una interessante decisione del Consiglio di Stato (Sez. III), segnatamente la Sentenza nr. 1293/2012 del 7.03.2012.

La vicenda riguarda un agente scelto della Polizia di Stato che impugnava innanzi al T.A.R. Toscana, i provvedimenti con cui il Capo della Polizia aveva disposto e reiterato il diniego di trasferimento chiesto dell'interessato ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92 ad ufficio/reparto della Polizia di Stato più vicino possibile al Comune di residenza al fine di prestare assistenza al fratello minore, portatore di handicap in situazione di gravità".

Il Tribunale respingeva la pretesa del dipendente ritenendo che l'Amministrazione avesse dato corretta attuazione alla specifica normativa e svolto un'adeguata istruttoria al riguardo, accertando così la carenza dei prescritti requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

Risultavano ostative in particolare le circostanze che l'interessato era in forza al Reparto Mobile di Firenze, non rilevando le numerose assegnazioni temporanee, e che le patologie dei genitori del ricorrente non erano così invalidanti da impedire loro (di 67 anni e 59 anni) di prestare la dovuta assistenza al figlio e fratello minore del ricorrente.

Il Consiglio di Stato accoglieva l'appello proposto dall'Agente di Polizia e riformava la decisione del T.A.R. Toscana

L'alto Consesso riteneva indubbio che entrata in vigore la modifica di cui alla legge n. 183/2010, che ha fatto venir meno i requisiti della continuità e dell'esclusività il Ministero avrebbe dovuto tener conto del mutamento della specifica normativa fra l'istruttoria e la definizione del procedimento.

L'invocato principio del "tempus regit actum" quindi, secondo l'alto Consesso, per la sua oggettività ai fini della certezza del diritto, depone nel caso a favore del dipendente trattandosi di modifica normativa comunque intervenuta e che non poteva non essere in ogni caso nota all'Amministrazione, tenuta alla sua applicazione, né al T.A.R., che, nella ricostruzione della normativa, l'ha trascurata.

Secondo il Consiglio di Stato la recente evoluzione legislativa deve ritenersi implicitamente retroattiva, proprio perché finalizzata a risolvere le svariate questioni insorte a seguito delle diverse interpretazioni fornite alle precedenti normative, e non può quindi non applicarsi a situazioni ancora non definite, come nel caso di specie (cfr. Cons. Stato – III, n. 5725 del 26 ottobre 2011).

Per di più la successiva circolare del 6 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito il venir meno della continuità e dell'esclusività dell'assistenza così superando sul punto la circolare dell'INPS risalente al 2000, anche perché la sopravvenuta modifica legislativa si riferisce, per i genitori, all'età di 65 anni e il padre del disabile Daniele all'epoca risultava avere 67 anni.

Non si può inoltre sostenere, secondo l'alto Consesso, l'irrilevanza delle numerose assegnazioni temporanee e vari congedi straordinari ottenuti proprio per assistere il fratello e ritenuti invece istituti eccezionali, speciali e transitori. Tale circostanza, invece, dimostra chiaramente la necessità di assistere il fratello, la permanenza di tale necessità nel tempo e l'assenza di altri motivi ostativi al riguardo, manifestando al contempo, esplicitamente e implicitamente, l'apprezzabile intendimento dell'Amministrazione di venir incontro, sia pure volta a volta, alle esigenze prospettate.



La tutela legale



Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla attuale situazione normativa concernente l'istituto della Tutela legale.

Nel nostro ordinamento è previsto un dispositivo di tutela legale per gli appartenenti alle Forze dell'ordine e più in generale per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che, per fatti inerenti al servizio, si trovino coinvolti in procedimenti giudiziari.

Detto dispositivo prevede anzitutto l'esercizio del diritto alla difesa, a mezzo del patrocinio gratuito prestato dall'Avvocatura dello Stato.

Tale possibilità riguarda la totalità dei pubblici dipendenti e trova la sua fonte nell'art. 44 r.d. 30 novembre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che prevede che "l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato... in giudizi penali, civili che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni, ne facciano richiesta e l'Avvocato Generale ne riconosca l'opportunità";

Successivamente a beneficio dei soli appartenenti alle forze dell'ordine fu introdotto l'istituto del *rimborso delle spese di difesa esercitata attraverso un libero professionista.*

Tale previsione, limitata ai procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica, fu introdotta nell'ordinamento dall'art. 32 della legge. 22 maggio 1975 n. 152, (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), che prevede che "la difesa può essere assunta, a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle Forze di polizia gli presta assistenza";

Con l'art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, è stata prevista per tutti i dipendenti dello Stato la previsione del rimborso delle spese legali ai giudizi per responsabilità penale, civile o amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o con provvedimento che escluda la loro responsabilità.

L'entrata in vigore di detta disposizione avente carattere generale ed applicabile a tutti i dipendenti dello Stato, mentre non ha inciso sulla vigenza dell'art. 32 della legge n. 152 del 1975, in quanto norma avente sicuro carattere di specialità, ha determinato l'abrogazione degli articoli 33 e 60 d.P.R. n. 395 del 1995, che, recependo accordi contrattuali, avevano esteso la tutela prevista dall'art. 32 della l. n. 152 del 1975 ai casi di procedimenti penali per fatti anche non commessi con l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. (cfr. parere n. 1054 del 11 Marzo 2011 reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato Sezione I).

In pratica, sia l'art. 44 r.d. n. 1611 del 1933 che l'art. 18 l. 23 maggio 1997, n. 135, sono norme che non riguardano solo gli operatori di polizia, ma in generale tutti i



pubblici dipendenti che risultano coinvolti in una vicenda di natura penale, civile o amministrativa, mentre l'art. 32 l. n. 152 del 1975, invece, è una fattispecie speciale, diretta ad un più ristretto numero di soggetti (ufficiali o agenti di p.s. o di polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza) e riguarda tipologie ben precise di condotte, presupponendo necessariamente che il fatto debba essere commesso in servizio con l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Il preciso riferimento alle attribuzioni di Agente e Ufficiale di P.S. e di P.G. è condizione indefettibile per la concessione della tutela legale che non potrà essere concessa per quei fatti che, pur avvenuti durante il servizio, ed attinenti ai compiti istituzionali, concernono atti che si riferiscono ad attività che non sono espressamente di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (come ad es. l'attività gestionale, amministrativa e burocratica) e, meno che mai, per atti posti in essere da appartenenti alla Polizia di Stato non quali Agenti ed Ufficiali di P.S. e di P.G. ma quali privati cittadini.

Il beneficio, consiste, dunque, nel risarcimento delle spese di difesa; sono pertanto escluse le altre spese, quali ad esempio le spese di giudizio, che rimangono a carico della parte in causa. La scelta può orientarsi su un solo difensore di fiducia e non su più liberi professionisti tali da formare un collegio di difesa.

Con il contratto di lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 16 aprile 2009 nr. 51 è stata prevista (art. 21) l'estensione del beneficio anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, con la previsione che in mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le disposizioni in materia di successione.

Inoltre, con la stessa disposizione si prevede che agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Lo stesso importo può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

Sono altresì ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

Per fruire del beneficio occorre inoltrare istanza al Dipartimento seguendo la via gerarchica secondo le disposizioni previste dalla circolare 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003.

La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Una eventuale determinazione negativa dell'Amministrazione non preclude la possibilità di avanzare un'altra istanza in presenza dell'emersione di fatti o elementi nuovi che possano far riconsiderare diversamente la stessa vicenda.

Per quel che concerne le **modalità temporali della liquidazione delle spese legali** questa può essere disposta anche prima del passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il processo per cui sorge l'esigenza di accollo delle spese legali, come è dimostrato dall'esistenza del diritto di rivalsa (che non avrebbe



altrimenti senso alcuno se fosse possibile solo la liquidazione a consuntivo). In tal senso cfr. parere n. 1054 del 11 Marzo 2011 reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato Sezione .I. Resta inteso che una volta liquidate le spese legali, non appare in sé e per sé rilevante l'esistenza, all'esito del processo penale, di un procedimento di destituzione ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare, poiché la norma permette la rivalsa solo ove vi sia responsabilità dell'imputato – e quindi accertamento definitivo in sede penale – per fatto doloso (cfr. parere C. di S. 1054/2011).

In relazione alla questione della necessità di una **convergenza di interessi con l'Amministrazione**, ritenuto requisito non necessario dall'Avvocatura dello Stato nel proprio parere n. 303442 del 15 ottobre 2009 mentre l'Amministrazione si era orientata diversamente (circolare del 22 giugno 1996), il Consiglio di Stato con il parere n. 1054 del 11 Marzo 2011, reso in sede consultiva, ha avuto il pregio di chiarire che "ciò che sembra necessario verificare, in presenza di una richiesta di liquidazione dell'interessato rivoltosi ad un avvocato di fiducia, è, comunque, al di là del conflitto di interessi, rilevante per l'ammissione al beneficio, l'astratta configurabilità di una complessiva riconducibilità del comportamento del dipendente al servizio (non risultando altrimenti giustificata logicamente l'assunzione delle spese da parte dell'amministrazione), nel senso che la condotta tenuta appaia riconducibile a quella che può occorrere nell'ordinario svolgimento dell'azione di polizia giudiziaria o di sicurezza".

Al riguardo, la Giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente (nella specie, un maresciallo aiutante), affinché sia ravvisabile una connessione tra la condotta tenuta e l'attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta attività sia tale da poterne imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con una modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa le cui conseguenze ricadrebbero sull'Amministrazione, né è sufficiente che l'evento avvenga durante e in occasione della prestazione (Consiglio Stato, sez. III, 1 marzo 2010, n. 275).

Un ulteriore elemento da valutare ai fini del riconoscimento del beneficio è che l'imputazione riguardi fatti compiuti nell'adempimento di un dovere inerente ad una pubblica funzione, essendo necessario un **nesso eziologico fra il detto fatto ed i doveri di servizio** (compiti istituzionali).

Ciò significa che, ove l'amministrazione possa formulare un giudizio prognostico sull'esistenza di un fatto doloso ovvero ove sussistano altre situazioni devianti, imputabili al dipendente, valutabili ex ante, ciò precluda l'accollo o la liquidazione delle spese (va quindi ritenuta rilevante, prima della liquidazione, ad esempio, l'esistenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari).

Per quel che concerne i casi di **procedimenti penali conclusi con pronunce di improcedibilità per intervenuta prescrizione**, giova evidenziare che, se da un lato l'erogazione del beneficio potrebbe essere concessa in tutti i casi in cui vada prescritta una imputazione colposa per fattispecie rientranti nell'utilizzo di armi o di altro mezzo di coazione fisica ex art. 32 l. n. 152 del 1975 (che, lo si rammenta, non consente il ristoro delle spese di difesa e prevede la rivalsa solo in caso di condanna per reato doloso), dall'altro non consentirebbe l'erogazione delle spese legali per prescrizioni di imputazioni non colpose relative all'utilizzo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica e per tutte le fattispecie rientranti nella previsione dell'art. 18 l. n. 135 del 1997



(cfr. parere C. di S. . 1182/2009).

In ogni caso la declaratoria della prescrizione - fermo restando il principio dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno 1991, n. 300, sulla prevalenza, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato non sembra possa sempre precludere l'ammissibilità del ristoro delle spese legali.

In particolare, un'intervenuta prescrizione del reato in fase di appello a seguito di impugnazione di sentenza assolutoria di primo grado e, pertanto, un mancato accertamento dell'esclusione della responsabilità in una successiva fase di giudizio, non appare preclusiva per una valutazione della concessione del rimborso sulla base della motivazione del giudice di prime cure.

D'altronde, ammessa la rinunciabilità della prescrizione non si può certo pretendere che il dipendente si opponga alla stessa, con conseguenti ulteriori lungaggini processuali, soltanto perché in caso contrario non sarebbe consentito il rimborso delle spese di difesa.

La rimborsabilità delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente è un istituto eccezionale (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2000, n. 2242), con cui si deroga alla regola generale. Tale deroga è giustificata da ragioni essenzialmente equitative, consistenti nell'esigenza di assicurare gli oneri della difesa a chi, a causa del servizio svolto nell'interesse pubblico, è esposto a rischi collegati alle responsabilità dell'ufficio.

Trattandosi di istituto a carattere eccezionale resta esclusa la possibilità di un'interpretazione analogica, nel senso che le norme ricordate dall'Amministrazione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate "oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Per tale ragione il Consiglio di Stato sez. I, con parere n. 1182 del 6 Maggio 2009, ha escluso l'applicabilità del beneficio della rimborsabilità delle spese legali nel caso in cui, in secondo grado, quella sentenza sia stata riformata con il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. Non è quest'ultimo, infatti, un giudizio per responsabilità penale "concluso con sentenza o con provvedimento che escluda la responsabilità" del dipendente imputato, giacché la conclusione, vale a dire l'accertamento definitivo nel merito, è precluso dalla causa estintiva dell'illecito.

Questa considerazione vale anche se, come è recepito nella giurisprudenza penale, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione del reato soltanto quando sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza dell'imputato (cfr. parere C. di S. . 1182/2009).

Camicia bianca con spalline e distintivi di qualifica

Ci vengono richieste informazioni in ordine alle nuove camice bianche munite di spalline in ultimo distribuite ed in uso e dotazione a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Confermiamo che detto capo di vestiario, la cui distribuzione è iniziata due anni orsono, può essere indossata, dai colleghi di tutti gli uffici ordinari e di specialità, nei servizi interni, senza la giacca della divisa ordinaria.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI



La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.





www.eurocgs.it



Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroops S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.I.I.B al n.37323.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riforimento al modulo denominato "informazioni Europea di Base sul Credito al Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali produtti di finanziamento, Euroopa SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipulo" del contrattu per la valutazione del contenuto. Per la distribuzioni di produtti di finanziamento, Euroopa SpA si avvale anche di aggenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per utieriori informazioni fare riferimento al sito internet vww.curocq.sl. Euroopa SpA, nel collicamento di alcuni produtti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di gagamento e Prestiti personal), presso la deriette, opera in qualità di intermediari in altaria memediari finanziari (ramitylocratitivativos SpA, Futuro SpA, Unifris SpA, Pides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisti necessari alla concessione del finanziamento.

